Parere in merito a:

comunicazione della Commissione al Consiglio sul rafforzamento del mercato interno [1]

progetto di risoluzione del Consiglio relativa alla semplificazione delle formalità di controllo dei cittadini degli Stati membri che attraversano le frontiere comunitarie [2]

proposte di

- **regolamento del Consiglio relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi all'interno della Comunità**
- **regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d'esportazione**
- **regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario** [3]

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 27 luglio 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 205ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 23 e 24 febbraio 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

---

(1) Il testo di questa comunicazione della Commissione al Consiglio non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(2) Il testo di questo progetto di risoluzione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 197 del 31 luglio 1982, pagina 6.

(3) Il testo di queste proposte di regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 203 del 6 agosto 1982, pagina 5.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 27 luglio 1982, in merito ai seguenti documenti:

comunicazione della Commissione al Consiglio sul rafforzamento del mercato interno,

progetto di risoluzione del Consiglio relativa alla semplificazione delle formalità di controllo dei cittadini degli Stati membri che attraversano le frontiere comunitarie,

proposte di

- regolamento del Consiglio relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi all'interno della Comunità,
- regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d'esportazione,
- regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza che incarica la sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» di preparare il parere e la relazione su detti argomenti (decisione del 13 ottobre 1982),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 5 gennaio e il 2 febbraio 1983 (89ª e 90ª riunione),

ascoltata la relazione tenuta dal relatore Broicher,

visto quanto deliberato il 24 febbraio 1983 (205ª sessione plenaria del 23 e 24 febbraio),

viste le conclusioni della presidenza sui lavori del Consiglio europeo svoltosi a Copenaghen il 3 e il 4 dicembre 1982,

considerato che l'obiettivo del trattato di Roma di assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa mantiene tutta la sua validità,

considerato che gli intensi sforzi del Parlamento europeo, della Commissione e del Comitato economico e sociale per sopprimere tali barriere sono stati resi vani a tutti gli effetti dall'inazione del Consiglio e che quindi molte di queste barriere permangono ancora, venticinque anni dopo la creazione della CEE, e che anzi si sono rafforzate ancora a causa del protezionismo nazionale e degli ostacoli tecnici agli scambi,

considerato che gli individui che si spostano da uno Stato membro all'altro, per lavoro o per motivi personali, incontrano ancora notevoli ostacoli amministrativi e giuridici, in chiaro contrasto con gli ampi obiettivi politici, economici e sociali di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,

considerato che queste barriere nascondono e falsano le misure reali e concrete prese per aumentare il grado di interdipendenza e integrazione fra i paesi della Comunità europea,

considerato che esse rappresentano tuttavia un grave e costoso ostacolo allo sviluppo economico e sociale e impediscono di sfruttare in modo ottimale le potenziali economie di scala e la specializzazione in un vero mercato europeo,

considerato che la debolezza di taluni settori dell'industria europea sia sul mercato europeo sia su quelli mondiali, e la risultante perdita di potenziali posti di lavoro, sono da ricondurre in misura significativa al carattere incompleto del mercato comune e alla mancanza di adeguate politiche comuni,

HA ADOTTATO,

a maggioranza, salvo 2 voti contrari e 2 astensioni

IL SEGUENTE PARERE:

1. Introduzione

1.1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio una serie di proposte [1] relative al mercato interno che, sono da considerare come parte di un insieme che ha l'obiettivo globale di agevolare i controlli alla frontiera degli individui e delle merci e di rafforzare il mercato interno. La Commissione osserva giustamente, nella comunicazione, che le formalità e i controlli alle frontiere intracomunitarie non si differenziano in pratica da quanto avviene alle frontiere con i paesi terzi, il che crea all'economia spese inutili.

1.2.1. La Commissione, nella comunicazione al Consiglio sul mercato interno, presentata l'8 luglio 1981, ha cercato di quantificare l'impatto di questi ostacoli commerciali e arriva ad un costo aggiunto per l'economia comunitaria valutato a 5—10 % del valore del commercio intracomunitario. Il sig. Basil de Ferranti, membro del Parlamento europeo, in una dichiarazione al comitato ristretto sulla Comunità europea della Camera dei Lord, ha valutato il costo che rappresenta per le imprese interessate al commercio intracomunitario l'attraversamento delle frontiere ancora esistenti fra gli Stati membri a 12 miliardi di ECU, cioè circa lo stesso costo annuale del Fondo agricolo.

1.2.2. Solo nel comparto del trasporto su strada (escluse le spese amministrative, sdoganamento e controllo doganale) il comitato consultivo «trasporti», in una relazione alla Commissione (aprile 1982), ha valutato le spese non necessarie di transito alla frontiera a 370 milioni di ECU l'anno. Sebbene tali cifre siano solo stime approssimative a vadano trattate con tutte le riserve del caso, il Comitato non può che concordare con la Commissione sul fatto che le attuali formalità e controlli alle frontiere interne comportano spese eccessive e non necessarie per l'industria, con conseguenti effetti negativi sulla competitività rispetto ai paesi terzi. Inoltre, il costo e la complessità di queste formalità rappresentano un ostacolo rilevante per molte ditte, in

---

[1] «Comunicazione sul mercato interno».
«Controllo dei cittadini alle frontiere interne della Comunità» (GU n. C 197 del 31. 7. 1982, pag. 6).
«Modello unico per gli scambi comunitari» (GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 5).
«Riporto IVA» (GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 11).
«Scambi tra Stati membri».

particolare per le piccole e medie imprese, impedendo loro di sfruttare appieno il proprio potenziale e di trarre vantaggio dalle possibilità, nella CEE, di una maggiore specializzazione internazionale con l'espansione oltre le frontiere interne.

1.3.1. Il Comitato, come la maggior parte delle altre autorità competenti a livello comunitario e a livello nazionale, è estremamente preoccupato per l'aumento della disoccupazione, il recente calo nell'occupazione totale e la mancanza di competitività di molti settori dell'economia comunitaria. Esso ritiene che, in risposta a questi problemi, si debba innanzitutto procedere al rilancio dell'economia ed inoltre che la Comunità e gli Stati membri debbano, per fare ciò, basarsi soprattutto sui propri sforzi coordinandoli tra loro.

1.3.2. Il Comitato è profondamente convinto che tali sforzi non daranno gli effetti voluti e non sortiranno soluzioni durevoli ai problemi economici e sociali radicali che devono affrontare i popoli europei, e in particolare quello della disoccupazione, se non verranno solidamente inquadrati nel contesto comunitario. Un elemento essenziale di questo contesto è il conseguimento di un mercato comune reale, efficace e significativo. Le misure per realizzarne il completamento, in particolare attraverso l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi e degli ostacoli esistenti nel settore amministrativo e in quello dei trasporti, rappresentano quindi un aspetto urgente e vitale di una strategia europea di rigenerazione economica e sociale.

1.3.3. Una tale strategia dev'essere orientata al rafforzamento del settore dell'industria e di quello dei servizi e quindi alla creazione di nuove, durevoli e remunerative possibilità occupazionali nel mercato comune. Per poter sviluppare queste ultime in maniera efficace, sono tuttavia necessarie anche altre politiche comunitarie.

1.3.4. È urgente avviare delle azioni in tutti i campi specificati più sopra, perché quanto più si tende a rimandare un'azione di tipo correttivo, tanto meno sarà possibile avviare i problemi a soluzione.

1.4.1. Nelle conclusioni del vertice di Copenaghen del 3 e 4 dicembre 1982, il Consiglio europeo ha deciso non solo di sostenere le misure sopra illustrate, ma anche di sollecitare la messa a punto di un calendario per queste azioni; in tale contesto ha incaricato specificatamente il Consiglio di «decidere entro la fine del mese di marzo 1983 sulle misure prioritarie proposte dalla Commissione per rafforzare il mercato interno».

1.4.2. Il Comitato appoggia le conclusioni del Consiglio europeo del 3 e 4 dicembre 1982. Esso condivide le proposte della Commissione fatte salve le riserve che seguono e lancia contemporaneamente un appello al Consiglio affinché si adoperi per adottare quanto prima anche le altre proposte citate nella comunicazione, sottopostegli in parte già anni fa.

2. Osservazioni generali

2.1. Nella comunicazione si fa più volte osservare che, attraverso le risoluzioni, il Parlamento europeo si è dichiarato favorevole ad un'ulteriore apertura delle frontiere interne della Comunità. Stupisce il fatto che la Commissione non abbia citato uguali iniziative e prese di posizione del Comitato economico e sociale, il quale finora ha sempre approvato tutte le misure intese a favorire nell'ambito della Comunità la creazione di situazioni analoghe a quelle del mercato interno. Si possono citare tra gli altri il parere riguardante i «problemi sollevati dagli ostacoli agli scambi e dall'armonizzazione delle legislazioni in tale settore» del 21 novembre 1979 (parere d'iniziativa)(1) e quello concernente il «Programma 1982 per la realizzazione dell'unione doganale» del 28 aprile 1982 (2).

2.2. Per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di controllo dei cittadini, il Comitato considera in particolare significativo l'invito del Consiglio alla Commissione ad esaminare altre possibilità pratiche per conseguire un'ulteriore semplificazione del controllo dei cittadini degli Stati membri alle frontiere intracomunitarie (punto 5 del progetto di risoluzione).

2.3. I controlli si potrebbero anche semplificare aumentando in misura consistente le franchigie per il traffico di viaggiatori all'interno della Comunità, il cui valore reale da anni non viene aumentato ed è stato adattato alla svalutazione corrente solo in parte. Il Comitato ritiene quindi necessario aumentare le franchigie fissate uniformemente per tutta la Comunità dalle direttive del Consiglio (3) relative all'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse nel traffico internazionale di viaggiatori, per creare in tal modo anche per il comune cittadino un nuovo segno della realtà del mercato interno.

2.4. Il Comitato è d'accordo anche con la proposta di regolamento volta a sopprimere le formalità differenti negli scambi all'interno della Comunità e ad istituire un documento unico. La Commissione osserva giustamente

(1) GU n. C 72 del 24. 3. 1980.
(2) GU n. C 178 del 15. 7. 1982.
(3) Direttiva 69/169/CEE del Consiglio ed altre.

che nella Comunità si continua a parlare di importazioni ed esportazioni che sono soggette a formalità doganali benché nella Comunità non esistano più dogane.

L'uso di un siffatto documento unico dovrebbe contribuire ad una diminuzione delle spese delle formalità e quindi anche ad un miglioramento della competitività delle merci, ciò che, in particolare per le piccole e medie imprese, è d'importanza decisiva. Comunque, per ottenere i risultati auspicati dalla Commissione, sarà necessario eliminare alcune ambiguità che potrebbero rimettere in questione la semplificazione degli scambi tra gli Stati membri a cui mira la proposta.

3. **Osservazioni particolari**

Doc. COM(82) 400 def.

3.1. Alla luce delle osservazioni di cui al punto 2.3, il Comitato ritiene auspicabile inserire concretamente nel catalogo delle misure la tematica ivi enunciata.

Doc. COM(82) 401 def. — Articolo 4

3.2. Esso prevede che in un primo tempo venga solo presa la decisione di istituire un documento unico, e che si stabilisca soltanto in un secondo momento il modello di detto documento. La separazione tra decisione di principio e decisione riguardante il modello del documento non è giustificata. Il fatto di valutare la proposta sotto l'aspetto fattibilità e possibilità di renderla operativa dipende in maniera decisiva dalla possibilità di utilizzare il documento unico, nella cui formulazione si celano le maggiori difficoltà. Il Comitato ha attualmente all'esame il formulario particolareggiato proposto e fra breve emetterà il suo parere al riguardo. Tuttavia a parere del Comitato si dovrà tener conto dei punti seguenti.

3.2.1. I moduli attualmente utilizzati per la spedizione di merci all'interno della Comunità sono caratterizzati da numerosi elementi di portata nazionale dovuti soprattutto alle esigenze di ordine statistico. Sarà necessario ridurre i dati al minimo indispensabile, altrimenti il documento unico non sarà utilizzabile.

3.2.2. I moduli attuali contengono dati che riguardano solo il destinatario ma che, visto il loro carattere confidenziale, non devono essere accessibili a chiunque. Nel documento unico si dovrà fare in modo che determinati dati siano ripresi solo in alcune copie del documento.

3.2.3. I dati da riportare nel documento unico dovrebbero essere in numero limitato in modo che il documento possa venir compilato a macchina. I moduli dovrebbero rispondere anche ai requisiti meccanografici.

3.2.4. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione, diversamente dal suo progetto originario, intenda impostare ora il documento unico in modo tale da consentire di inserirvi più voci relative alle merci. Ciò risulta altresì necessario se si vogliono mantenere le semplificazioni delle formalità, finora applicate.

3.2.5. L'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, prevede la possibilità che altri Stati membri, diversi dallo Stato di spedizione, richiedano traduzioni delle dichiarazioni nelle rispettive lingue ufficiali. Sebbene l'impostazione del documento con le varie serie di dati e la loro trascrizione in codice renda superflue le traduzioni, queste ultime possono talvolta risultare indispensabili. Il Comitato teme comunque che tale possibilità si trasformi in uso corrente con la conseguenza che all'atto dell'importazione si debba compilare un nuovo modulo, con successive perdite di tempo e spese che vanificano le semplificazioni volute. per evitare ciò, il Comitato suggerisce di trovare una formulazione che escluda tale eventualità.

Doc. COM(82) 401 def. — Articolo 10

3.3. Esso stabilisce che le nuove disposizioni non devono peggiorare le condizioni esistenti e che quelle procedure semplificate che si sono già dimostrate molto valide e utili devono rimanere in vigore. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 menziona le semplificazioni esistenti tra Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. A parere del Comitato ciò deve valere anche per tutte le altre semplificazioni nazionali che comportano la riduzione del numero dei documenti e dei dati, altrimenti l'assenza di queste semplificazioni comporterà per molte ditte spese aggiuntive di personale e di materiale e quindi regresso invece di progresso. Per evitare ambiguità si dovrebbe esplicitare maggiormente che vengono mantenute anche delle procedure nazionali più semplici.

3.3.1. Per quanto concerne le procedure doganali in materia di collettame, vari Stati membri chiedono attualmente solo dichiarazioni periodiche globali e per le spedizioni singole un'unica copia della fattura e del foglio di consegna. La richiesta di un documento per ogni merce creerebbe un ulteriore onere, ciò che è inaccettabile.

3.3.2. Le nuove disposizioni non devono abolire le particolari concessioni per quelle ditte che possono

comunicare direttamente all'Istituto statistico dello Stato membro le loro esportazioni (su nastro magnetico o su elenchi EDP), sempreché si vogliano creare o mantenere delle condizioni analoghe a quelle del mercato interno, ovverosia una situazione migliore rispetto alle esportazioni verso paesi terzi.

3.3.3. Inoltre, le distinte di carico utilizzate nell'ambito del transito comunitario di merci a collettame e che costituiscono l'allegato o la parte descrittiva aggiunti al documento per il transito comunitario vanno mantenute al fine di non dover compilare il documento unico per ogni singola spedizione. In caso contrario, il transito di merci comunitarie all'interno della Comunità verrebbe a trovarsi in una posizione peggiore del transito di merci provenienti da paesi terzi.

4. Il Comitato attualmente sta elaborando un parere sui singoli punti del formulario unico. Esso tiene tuttavia a sottolineare già in questa fase che l'idea di un documento unico merita il pieno appoggio e che pertanto si dovrà individuare il modo per risolvere le difficoltà menzionate.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1983.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François CEYRAC

Parere in merito ad una proposta di 14ª direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Riporto del pagamento dell'imposta dovuta dai soggetti passivi per le importazioni

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 203 del 6 agosto 1982, pagina 11.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 22 luglio 1982 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 98, 100 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 205ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 23 e 24 febbraio 1983.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99, 100 e 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 22 luglio 1982 in merito alla proposta di 14ª direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Riporto del pagamento dell'imposta dovuta dai soggetti passivi per le importazioni [1],

viste la decisione del proprio presidente del 16 agosto 1982, e la decisione del proprio ufficio di presidenza del

---

[1] GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 11.